



Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2025¹,
decreta:

I

La legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 113 capoverso 1 della Costituzione federale³;

Art. 3 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

1^{bis} L'assicurato deve comunicare al precedente istituto di previdenza a quale istituto di previdenza deve essere trasferita la prestazione d'uscita.

1^{ter} Deve comunicare al nuovo istituto di previdenza, entro tre mesi dall'entrata, a quale istituto di previdenza era affiliato in precedenza. Se l'assicurato non effettua questa comunicazione, l'istituto di previdenza deve procurarsi l'informazione in altro modo.

Art. 3a Deposito temporaneo presso un istituto di libero passaggio

¹ Un assicurato che esce da un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 19a ed entra in un istituto di previdenza che non prevede la possibilità di scegliere la strategia d'investimento può esigere che la prestazione d'uscita risultante dalla strategia d'investimento da lui scelta sia trasferita a un istituto di libero passaggio che propone il risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli). Il trasferimento a due istituti di libero passaggio non è ammesso.

¹ FF 2025 3689

² RS 831.42

³ RS 101

² Su ordine dell'assicurato, ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio trasferisce la prestazione d'uscita di cui al capoverso 1 al nuovo istituto di previdenza. Il versamento all'assicurato non è consentito.

³ Il precedente istituto di previdenza comunica:

- a. al nuovo istituto di previdenza:
 1. l'istituto di libero passaggio,
 2. la data del caso di libero passaggio;
- b. all'istituto di libero passaggio:
 1. il fatto che si tratta di una prestazione d'uscita secondo il capoverso 1,
 2. il nuovo istituto di previdenza,
 3. la data del caso di libero passaggio.

⁴ Se entro due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio l'assicurato cambia istituto di libero passaggio, il precedente istituto di libero passaggio:

- a. informa il nuovo istituto di previdenza del cambiamento;
- b. trasmette al nuovo istituto di libero passaggio le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b.

⁵ Se l'assicurato lascia il nuovo istituto di previdenza entro due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio e non intraprende alcuna nuova attività lucrativa soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, questo istituto di previdenza può trasferire la prestazione d'uscita a un solo ulteriore istituto di libero passaggio.

⁶ Se un caso di previdenza insorge prima che il nuovo istituto di previdenza abbia ricevuto la prestazione d'uscita dall'istituto di libero passaggio, quest'ultimo deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza.

Art. 4 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

- a. agli istituti di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b. al nuovo istituto di previdenza, entro tre mesi dall'entrata, gli attuali istituti di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.

^{2ter} Se l'assicurato non effettua la comunicazione di cui al capoverso 2^{bis} lettera b, l'istituto di previdenza deve procurarsi le informazioni in altro modo.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² L'istituto di previdenza è tenuto a esigere il trasferimento della prestazione d'uscita dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio. Non necessita del consenso dell'assicurato, ma deve informarlo in anticipo che esigerà il trasferimento.

³ L'istituto collettore non è tenuto a esigere il trasferimento della prestazione d'uscita delle persone che assicura in virtù degli articoli 2 capoverso 3 o 47 capoverso 2 LPP⁴.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

